SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1483-A)

RELAZIONE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE SPANO)

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 235, concernente finanziamento di interventi straordinari per la conservazione del patrimonio forestale, la difesa del suolo e la promozione industriale nella regione Calabria

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 giugno 1981 (V. Stampato n. **2621**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e col Ministro delle Partecipazioni Statali

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 giugno 1981

Onorevoli senatori. — Il decreto-legge del quale si propone la conversione si inserisce come misura urgente che il Governo ha ritenuto dover adottare in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento della normativa organica in materia di intervento straordinario, contenuta nell'apposito provvedimento già presentato presso la Camera dei deputati.

La situazione di crisi ha peraltro investito alcune zone del Meridione in modo tale da far temere un irreversibile deterioramento, che, comunque, rischia di rendere vana l'efficacia delle nuove forme di intervento straordinario che il Parlamento vorrà deliberare. Tra queste regioni certamente è la Calabria che ha visto incrementare ulteriormente il già grave divario con le rimanenti regioni e per la quale si è ritenuto imprescindibile adottare misure di urgenza nel settore della silvicoltura, della difesa del suolo, della sistemazione idraulica e forestale e delle connesse infrastrutture civili. Si tratta di un intervento di particolare rilievo per la regione Calabria, in considerazione dell'importante patrimonio boschivo che costituisce una delle poche riserve naturali della regione. È comunque di preminente interesse evitare il deterioramento di un settore produttivo che afferisce al 5 per cento dell'intera popolazione attiva della regione.

L'altro settore di intervento prescelto è quello dell'industria meccanica e della lavorazione dell'acciaio. Le norme del decreto-legge consentono all'EFIM ed all'IRI di avviare l'insediamento di attività industriali con effetto immediato, trattandosi di progetti già perfezionati che attendono solo la ultimazione del finanziamento per divenire operativi.

In particolare le iniziative che l'EFIM porrà in essere tramite la consociata OTO-Melara porteranno, a regime, all'occupazione di 700 unità lavorative. L'IRI, a sua volta, attraverso le finanziarie FINSIDER e FIN- Meccanica realizzerà interventi che porteranno alla creazione di 500 posti-lavoro la prima e 530 la seconda.

La discussione presso la Commissione bilancio si è soffermata in particolare sul problema della formulazione dell'articolo 6, riguardante le modalità di copertura finanziaria. Tutti i Gruppi parlamentari sono stati concordi nel porre in evidenza che la soluzione adottata dalla Camera dei deputati risulterebbe peggiorativa rispetto a quella originaria del decreto-legge. Infatti, il testo Camera, in sostanza finisce per individuare in soli 470 miliardi le disponibilità finanziarie complessivamente destinate alle finalità di cui al decreto-legge in esame (170 miliardi), nonchè a quelle previste dal titolo V della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante, come è noto, norme organiche per la ricostruzione delle zone terremotate.

In definitiva mentre l'articolo 38 del titolo V della citata legge n. 219 ha stabilito la disponibilità per il 1981, per il finanziamento dei piani e dei programmi regionali di sviluppo nelle regioni Basilicata e Campania, della somma di 2.000 miliardi, già stanziata con l'articolo 9 della legge finanziaria 1981 (legge 30 marzo 1981, numero 119), la formulazione proposta dalla Camera dei deputati per l'articolo 6 del decretolegge in esame restringe a soli 300 miliardi il volume di risorse finanziarie utilizzabili per le finalità di cui al citato titolo V (progetti regionali di sviluppo) della legge organica sulla ricostruzione delle zone terremotate.

Tutte le parti politiche sono state quindi concordi nel chiedere una riconsiderazione di questa norma. Accogliendo questo invito il relatore, d'intesa con il Governo, ha proposto, e la Commissione ha accolto, due modifiche: in primo luogo, per l'articolo 6, è stato ripristinato il testo originario del decreto-legge, il che comporta una riduzione di soli 170 miliardi a valere sull'autoriz-

zazione di spesa di 2.000 miliardi contenuta nell'articolo 9 della legge finanziaria 1981. In secondo luogo è stato inserito un articolo 6-bis che consente l'assunzione degli oneri per la concessione del contributo in conto capitale e in conto interessi in favore delle iniziative industriali realizzate nei territori meridionali, a carico del Fondo nazionale per il credito agevolato a valere sul quale esistono, considerando anche i residui, le disponibilità necessarie per finanziare, con contributi in conto capitale e in conto interessi, iniziative industriali.

In definitiva la soluzione proposta dalla Commissione bilancio consente di finanziare l'intervento straordinario in Calabria senza recare alcun nocumento, nè diretto, nè indiretto, alla consistenza finanziaria sulla quale possono contare i programmi regionali di sviluppo da avviarsi dalle Regioni Campania e Basilicata per la ricostruzione delle zone terremotate.

In conclusione mi sembra possa senz'altro affermarsi che il testo licenziato dalla Commissione bilancio, senza nulla togliere alle dimensioni finanziarie dell'intervento in favore della Calabria, si è fatto carico della giusta preoccupazione di mantenere inalterato il quadro di risorse finanziarie già destinato alle zone colpite dal terremoto.

La Commissione bilancio ha infine preso atto della condizione indicata nel parere della Commissione affari costituzionali. Premesso che in sede di Commissione bilancio è stata espressa una valutazione estremamente positiva del taglio autonomistico del provvedimento, non si è peraltro formato un convincimento preciso sulla eventuale violazione del principio dell'autonomia regionale in relazione al disposto della seconda parte dell'articolo 2. Per tale materia la Commissione bilancio ha pertanto deciso di rimettere la questione al convincimento che l'Assemblea vorrà formarsi in proposito.

Concludendo invito pertanto l'Assemblea a voler licenziare il testo accogliendo tutte le modificazioni proposte dalla Commissione bilancio, alle quali il Governo ha aderito con prontezza e convinzione.

SPANO, relatore

PARERE DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore Mancino)

24 giugno 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, a maggioranza, parere favorevole sull'ulteriore *iter* del provvedimento, a condizione (unanimemente accolta) che venga soppressa, al fine di evitare di violare l'autonomia regionale, l'ultima parte dell'articolo 2 del decreto laddove è fatto carico alla Regione di ricorrere alla collaborazione di consorzi, di comunità montane e di altri enti regionali.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 maggio 1981, n. 235, concernente finanziamento di interventi straordinari per la conservazione del patrimonio forestale, la difesa del suolo e la promozione industria-le nella regione Calabria, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 5, secondo comma, le parole: « e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983 » sono sostituite dalle seguenti: « . Per gli esercizi finanziari 1982 e 1983 si provvede in sede di legge finanziaria »;

all'articolo 6, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «, quale richiamata dall'articolo 38 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Lo stanziamento complessivo di lire 2.000 miliardi di cui al predetto articolo 9 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è pertanto destinato alle finalità previste dal presente decreto e dal titolo V della citata legge 14 maggio 1981, n. 219, nella misura complessiva di lire 470 miliardi ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Identico:

identico;

Soppresso.

dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

« Art. 6-bis. — Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, in favore delle iniziative industriali realizzate nei territori meridionali, possono gravare, nell'anno finanziario 1981, sulle disponibilità del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, da destinare agli interventi nei territori meridionali. »

Decreto-legge 22 maggio 1981, n. 235, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 26 maggio 1981.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Finanziamento di interventi straordinari per la conservazione del patrimonio forestale, la difesa del suolo e la promozione industriale nella regione Calabria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessità e l'urgenza di disporre il finanziamento di interventi straordinari a favore della regione Calabria in settori produttivi di vitale importanza, particolarmente colpiti dalla crisi economica ed occupativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In attesa dell'approvazione del provvedimento legislativo concernente gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-1991, è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 160 miliardi per la concessione alla regione Calabria di un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'attuazione di interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, nel territorio della regione medesima.

Art. 2.

Gli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto sono attuati sulla base di progetti esecutivi predisposti dalla regione con la collaborazione di consorzi, comunità montane ed altri enti regionali esistenti, che svolgono attività, anche di studio e di ricerca, nei settori oggetto di intervento.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Finanziamento di interventi straordinari per la conservazione del patrimonio forestale, la difesa del suolo e la promozione industriale nella regione Calabria

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto, la regione, i consorzi e gli altri enti regionali possono assumere fino al 31 dicembre 1981, con facoltà di richiesta nominativa e con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 101 giorni lavorativi, il personale strettamente occorrente che, nell'anno 1980, abbia prestato almeno 51 giorni lavorativi presso enti o consorzi operanti nell'ambito regionale negli stessi settori.

Gli enti di cui al precedente comma non potranno comunque utilizzare un numero di lavoratori a tempo determinato superiore a quello impiegato nel 1980 nei medesimi settori.

Art. 4.

La regione eroga i fondi di cui all'articolo 1 del presente decreto agli enti incaricati dell'attuazione degli interventi secondo le modalità previste nella legge di contabilità regionale e previa documentazione delle opere e dei lavori eseguiti, nonchè del numero dei lavoratori occupati, in raffronto con quello dell'anno precedente, delle retribuzioni loro corrisposte e delle contribuzioni previdenziali e assistenziali versate.

Art. 5.

Al fondo di dotazione dell'EFIM per il periodo 1981-1983 viene autorizzato il conferimento aggiuntivo di lire 50 miliardi per la realizzazione di impianti da insediare nei comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, per la produzione industriale di mezzi di difesa.

Tale somma viene conferita al fondo di dotazione dell'EFIM in ragione di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1981. Per gli esercizi finanziari 1982 e 1983 si provvede in sede di legge finanziaria.

Nell'ambito del conferimento al fondo di dotazione per il periodo 1981-1983, l'IRI è autorizzato a destinare la somma di lire 70 miliardi per la realizzazione dell'impianto di laminazione di Gioia Tauro e la somma di lire 16 miliardi per gli insediamenti industriali della Finmeccanica in Calabria.

Art. 6.

All'onere di lire 170 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo uti-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Årt. 6.

All'onere di lire 170 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo uti-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

lizzando parzialmente la voce « Rifinanziamento degli interventi straordinari nel Mezzogiorno », restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 30 marzo 1981, n. 119, quale richiamata dall'articolo 38 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Lo stanziamento complessivo di lire 2.000 miliardi di cui al predetto articolo 9 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è pertanto destinato alle finalità previste dal presente decreto e dal titolo V della citata legge 14 maggio 1981, n. 219, nella misura complessiva di lire 470 miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1981.

PERTINI

FORLANI — CAPRIA — LA MALFA — DE MICHELIS

Visto, il Guardasigilli ad interim: DARIDA

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

lizzando parzialmente la voce « Rifinanziamento degli interventi straordinari nel Mezzogiorno », restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Identico.

Art. 6-bis.

Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, in favore delle iniziative industriali realizzate nei territori meridionali, possono gravare, nell'anno finanziario 1981, sulle disponibilità del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, da destinare agli interventi nei territori meridionali.